



**Statuto Sociale costitutivo del 3 luglio 1989**  
**Variatione del 25 novembre 1994**  
**Variatione del 20 aprile 2010**  
**Variatione del 12 maggio 2016**

### **Articolo 1 – Costituzione**

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "SOSTEGNO GENOVESE – Associazione di volontariato e di solidarietà per la terapia del dolore e cure palliative per pazienti affetti da neoplasie o da altre patologie cronicodegenerative invalidanti", denominata altresì, per soli fini amministrativi, SOSTEGNO GENOVESE ONLUS, in seguito denominata Associazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 42/2012 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'Associazione ha sede nel comune di Genova.

### **Articolo 2 – Principi**

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterra esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dai soci (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Articolo 3 – Scopi e finalità**

1. L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci.
2. L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito della Regione Liguria e persegue le seguenti finalità:
  - reperire contributi, donazioni, finanziamenti da privati, società ed enti;
  - mettere a disposizione attrezzature, strumenti (quali lettini elettrici, materassini antidecubito, sedie a rotelle, ecc.) e promuovere borse di studio;
  - promuovere momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente statuto.

Le su indicate tipologie di attività possono essere svolte in collaborazione con strutture

pubbliche e private ne quadro di convenzioni che regolano le forme e i modi di tale collaborazione

#### **Articolo 4 – Soci dell'Associazione**

1. Possono aderire all'Associazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto ai soci donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.
2. Il numero dei soci è illimitato.

#### **Articolo 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

1. La richiesta di adesione va rivolta al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, a eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano versato entro il 30 giugno di ogni anno la quota associativa deliberata dall'assemblea.
2. L'Associazione è composta di soci effettivi, sostenitori ed onorari. I soci effettivi sono le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che si impegnano a prestare gratuitamente la loro opera per il buon funzionamento dell'Associazione; i soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che assumono l'impegno di sostenere finanziariamente l'Associazione; i soci onorari sono persone che per rilievo culturale o scientifico hanno contribuito o possono contribuire a diffondere i principi su cui si fonda l'associazione. Questi vengono nominati su proposta del Consiglio Direttivo.
3. I soci possono dimettersi volontariamente dall'Associazione. Possono essere sospesi o radiati dall'Associazione, con il parere di due terzi del Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, per i seguenti motivi: mancato versamento della quota associativa per un anno, comportamento contrastante con gli scopi statutari, con le disposizioni del Consiglio Direttivo, con gli interessi e il buon nome dell'Associazione.

#### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

1. I Soci hanno i seguenti diritti:
  - prendere parte alle votazioni;
  - essere eletti negli organismi sociali previsti dal presente statuto;
  - chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci nei termini previsti dal presente statuto;
  - partecipare a tutte le attività sociali ordinarie e straordinarie secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
2. Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito.

3. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

### **Articolo 7 – Patrimonio e Risorse Economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative e contributi dei soci;
  - contributi provenienti da attività di autofinanziamento;
  - contributi da privati;
  - contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.
4. E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

### **Articolo 8 – Organi Sociali dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea Generale dei Soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, elettive e hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Articolo 9 – Assemblea Generale dei Soci**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, di accertare la regolarità della convocazione e la validità delle deleghe.
2. Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. È fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
3. La convocazione, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, avviene tramite la sua comunicazione sulla pagina del sito internet: [www.sostegnogenovese.org](http://www.sostegnogenovese.org) o con avviso scritto almeno sette giorni prima dell'Assemblea. Nell'ordine del giorno delle assemblee deve sempre essere

inserita la voce "Varie" ed ogni Socio ha la facoltà di esporre liberamente fatti od eventi riguardanti l'attività sociale.

4. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
  - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
5. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno oppure quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un quinto dei Soci.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
7. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto; può delegare il suo voto ad un altro socio, facendo pervenire la delega scritta al Presidente dell'Assemblea. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti .
9. I compiti dell'Assemblea sono:
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - approvare il bilancio di previsione;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - deliberare le modifiche statutarie;
  - proporre al Consiglio Direttivo la nomina di Soci Onorari.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

#### **Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri e fino ad un massimo di cinque eletti dai Soci secondo le norme statutarie.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data di insediamento. Entro tre mesi dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo che intendono rinunciare al loro mandato devono darne comunicazione scritta al Presidente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente che provvede alla immediata sostituzione. Nel caso venissero a mancare due o più Consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per la sostituzione.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ordinarie e straordinarie. La riunione ordinaria avviene almeno una volta l'anno, e in ogni caso, nelle epoche stabilite per la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo provvede alla iscrizione dei Soci, all'amministrazione della Associazione e al suo regolare funzionamento. Può, inoltre, assumere o stipulare contratti di collaborazione con il

personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio. Le riunioni straordinarie hanno luogo ogni qualvolta le richieda una necessità urgente, sia con invito del Presidente, sia con domanda scritta e motivata da almeno due componenti del Consiglio. Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno otto giorni prima della data della riunione, con comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Direttivo contenente l'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voto segreto; hanno sempre luogo a scrutinio segreto quando si tratti di questioni riguardanti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta. Per la validità della riunione, non è computato chi non può prendere parte alle deliberazioni per avervi un qualsiasi interesse. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito Libro Verbali, sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.
8. In occasione della relazione annuale del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione il Consiglio Direttivo può affidare ad un professionista esterno l'incarico di verificare la corretta imputazione delle registrazioni contabili e della corretta tenuta del piano dei conti dell'Associazione. Detto professionista è incaricato altresì di redigere una relazione scritta da presentare all'Assemblea deliberante contestualmente all'esame del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

#### **Articolo 11 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in qualsiasi grado di giudizio. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo alla prima riunione successiva. Spetta in ogni caso al Presidente, in forma disgiunta con un consigliere a questo espressamente autorizzato dall'Assemblea dei Soci, la titolarità di ogni operazione relativa all'apertura, movimentazione, chiusura e tenuta dei c/c bancari.

#### **Articolo 12 – Dipendenti**

1. L'Associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.
2. I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali

#### **Articolo 13 – Collaboratori di lavoro autonomo**

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### **Articolo 14 – Assicurazioni**

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività per la stessa sono assicurati secondo l'art. 4 legge 266, 11 agosto 1991 e il D.M. 14 febbraio 1992.

### **Articolo 15 – Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

### **Articolo 16 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole della maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore secondo le indicazioni dell'Assemblea secondo le disposizioni del codice civile.

### **Articolo 17 – Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.